

N. R.G. 72/2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale concorsuale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. *Rodolfo Piccin*
dott. *Antonio Albenzio*
dott. *Elisa Tesco*

Presidente
Giudice
Giudice Relatore

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Dichiarativa dell'apertura del procedimento di liquidazione controllata del sovraindebitamento di COLAVITTI ADRIANO (CLVDRN69S26G914K) rappresentato dall'avv. FEDERICO IONCOLI

Il Tribunale

- Letto il ricorso per apertura del procedimento di liquidazione controllata presentato da ADRIANO COLAVITTI (CLVDRN69S26G914K)
- Rilevato che l'o.c.c., ha redatto la relazione particolareggiata di cui all'art. 269 CCI, esprimendo un giudizio positivo in ordine alla completezza ed alla attendibilità della documentazione allegata alla domanda di liquidazione dei beni;
- Ritenuta la competenza per territorio e l'ammissibilità della domanda, risultando integrate le condizioni e i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCI;
- Ritenuto che la documentazione prodotta, completa ed attendibile, consente di ricostruire la situazione economica e patrimoniale del debitore;
- **Ritenuto che** il debitore debba considerarsi in uno stato di sovraindebitamento, avendo un monte debitario scaduto e non pagato per complessivi euro 105.325,67
- **Rilevato che** la presente procedura di liquidazione, stante il principio di universalità che informa le procedure concorsuali, avrà ad oggetto tutti i beni del patrimonio del debitore, salvo il limite ex art. 268, co 4, lett b) CCII, e salvo l'ipotesi in cui il debitore o terzi, per gravi e specifiche ragioni, possa essere autorizzato ex art. 270, co 2, lett. e) a utilizzare alcuni di essi; tale valutazione è rimessa alle successive determinazioni del G.D., su istanza del Liquidatore o delle parti interessate;

- **Rilevato altresì che** la valutazione in ordine alla soglia “limite” di beni necessari al debitore per il mantenimento suo e della sua famiglia art. 268, comma 4, lettera b), CCII costituisce un apprezzamento discrezionale del Tribunale, necessariamente operato caso per caso, in una ottica di ragionevole bilanciamento degli interessi in gioco;
 infatti, il mantenimento del debitore e della sua famiglia non può essere limitato a coprire le esigenze puramente alimentari (Il c.d. “minimo vitale”, infatti, risulta già tutelato per mezzo della diversa previsione ex art. 268, co 4, lett. a), che esclude dalla liquidazione i crediti impignorabili ex art. 545 c.p.c.), dovendo invece essere ragguagliato ad una misura che possa costituire anche premio ed incentivo per l’attività produttiva e reddituale svolta, e dall’altro, tale quota non può essere elevata fino a raggiungere il limite del minimo tenore di vita socialmente adeguato (ex art. 36 della Costituzione), in quanto deve sempre considerarsi che nella condizione sociale del fallito ha un peso rilevante la sua condizione di debitore verso una collettività di debitori concorrenti (Cfr Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17235 del 04/12/2002; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2765 del 08/02/2007 in tema di art. 46 L.F.); nella valutazione di congruità delle spese prospettate dal debitore, il Tribunale ben può fare riferimenti a parametri oggettivi esterni - quali la spesa media mensile e la soglia di povertà assoluta ISTAT, oppure l’ammontare dell’assegno sociale minimo INPS -, al fine di motivare la propria decisione. Nella determinazione della soglia di reddito esclusa deve, altresì, essere valutato l’eventuale apporto economico dei familiari e conviventi, i quali si presume contribuiscano alle spese di mantenimento della famiglia in misura proporzionale al proprio reddito.
- Osservato che il nucleo familiare del debitore è composto dal solo ricorrente, ancorché egli concorra nel mantenimento della figlia, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente; che le spese medie che mensilmente sostengono il loro sostentamento, sono illustrate nel ricorso proposto e nella relazione particolareggiata;
 Ritenuto, quindi, congruo fissare l’importo di reddito da escludere dalla liquidazione nella misura mensile di euro 1.425,00;
 ritenuto, pertanto, che il debitore dovrà versare alla procedura tutte le somme percepite a qualsiasi titolo (eccetto quelle impignorabili) che eccedano l’ammontare delle spese della famiglia, come quantificate nel dispositivo, per cui le somme destinate alla procedura potranno variare, in aumento o in difetto, a seconda dei redditi in concreto percepiti;
- Ritenuto che la vendita dell’autovettura del nucleo familiare tg. FM234WR, ritenuta priva di valore dalla parte ricorrente, ritiene il Tribunale che, fermo restando che spetterà all’organo liquidatore la scelta in ordine alla convenienza effettiva della liquidazione del bene in questione, possa essere comunque autorizzato l’utilizzo dell’automobile da parte della ricorrente ai sensi dell’art. 270, comma 2, lett. e);
- Ritenuto che l’esecuzione individuale di Agenzia delle Entrate - Riscossione, realizzata mediante pignoramento presso terzi e conseguente trattenuta di una somma dallo stipendio del debitore, dovrà cessare ex lege dal giorno della dichiarazione di apertura della seguente procedura, ex art 150 CCII;
- Osservato che il Liquidatore dovrà compiere tutti gli incombenti previsti dal presente provvedimento nonché dagli artt 272 e ss CCII, depositando altresì relazione semestrale sull’attività svolta, con segnalazione di ogni sopravvenienza attiva che comporti la modifica del programma di liquidazione;
- Precisato che la procedura potrà essere avviata a chiusura (mediante il deposito del rendiconto finale) solo una volta ultimate le operazioni previste dal programma di liquidazione;

- Il programma di liquidazione deve prevedere la fine delle operazioni entro un termine ragionevole, e la procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura. La procedura è chiusa anche anteriormente, su istanza del liquidatore, se risulta che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire;
- Qualora l'attività di liquidazione includa il conferimento alla procedura di somme percepite dal debitore a titolo di pensione o in forza di attività lavorativa, le operazioni di liquidazione dovranno avere durata minima di tre anni dalla apertura della procedura, onde massimizzare il soddisfacimento dei creditori (cfr. Corte Cost. 6/2024).
- Il programma deve essere suddiviso in sezioni in cui sono indicati separatamente criteri e modalità della liquidazione dei beni immobili, della liquidazione degli altri beni e della riscossione dei crediti, con indicazione dei costi e dei presumibili tempi di realizzo. Nel programma sono, inoltre, indicati le azioni giudiziali di qualunque natura e il subentro nelle liti pendenti, con i costi per il primo grado di giudizio. Sono, altresì, indicati gli esiti delle liquidazioni già compiute. Si applicano gli articoli 213 e 214 CCII in quanto compatibili;
- Osservato, quanto all'accertamento del passivo ex art. 273 CCII, che il Liquidatore dovrà compiere un effettivo accertamento dei crediti vantati nei confronti del debitore, nonché una graduazione degli stessi nel puntuale rispetto delle legittime cause di prelazione; nell'interesse tanto del debitore quanto della massa dei creditori, potrà eccepire fatti estintivi, impeditivi o modificativi dei crediti oggetto di domanda di insinuazione, nonché l'inefficacia dei titoli sui quali il credito o la relativa prelazione sono fondati; Qualora il credito sia originato da rapporti di consumo, il Liquidatore dovrà altresì esaminare "d'ufficio" il contratto concluso con il professionista e vagliare la vessatorietà di eventuali clausole ex artt. 33 e ss del Codice del Consumo, al fine di garantire al consumatore il massimo grado di protezione, in linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia (Cfr ex multis Corte giust., 11 marzo 2020, Lintner, causa C-511/17, Corte giust. 17 maggio 2022, Ibercaja Banco); le clausole vessatorie, infatti, ai sensi della normativa europea e interna vigente, non possono vincolare il consumatore; eventuali clausole che determinino un significativo squilibrio di diritti e obblighi tra consumatore e professionista e che abbiano un impatto sulla pretesa creditoria oggetto di insinuazione dovranno essere quindi ritenute inefficaci in sede di insinuazione al passivo;
- In merito al passivo indicato nel ricorso, nel rammentare che nell'ambito della procedura di liquidazione controllata compete all'organo liquidatore la formazione dello stato passivo a fronte di specifiche domande, anche da parte dei professionisti che hanno assistito il ricorrente nella predisposizione dell'odierna domanda, corre l'obbligo di precisare che il rango prededucibile è associabile ai soli crediti dei gestori OCC per le attività dai medesimi svolte e non anche a quelle del legale che ha assistito nella preparazione del ricorso; e ciò in base a una pluralità di argomenti convergenti. Anzitutto, è certo che tra le macro-categorie contemplate direttamente dall'art. 6 CCII non compaiono i crediti professionali sorti in funzione della domanda di liquidazione controllata. Ed infatti la lettera a), dedicata alle fattispecie del sovradebitamento, comprende tra quelli prededucibili «i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi da sovradebitamento», e quindi include esclusivamente i compensi dell'OCC. Di contro, le lettere b) e c) attribuiscono rango prededucibile ai crediti professionali «sorti in funzione» della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione o, infine, della domanda di concordato, anche se a determinate condizioni sulle quali non è necessario in questa sede soffermarsi. Vero è che, nel suo *incipit*, l'art. 6 CCII richiama anche i crediti «espressamente qualificati» come prededucibili dalla legge, ma a ben vedere nessuna

disposizione normativa qualifica come prededucibili i crediti suddetti. Men che meno l'art. 277, comma 2, CCII (che così recita: «*i crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti*»), non potendo affermarsi che tale disposizione “recuperi” la prededucibilità del credito del professionista che ha assistito il debitore sovraindebitato prima dell'apertura della liquidazione giudiziale invece chiaramente esclusa dalla lettera a) dell'art. 6, per ragioni sia letterali che sistematiche, al cui compenso va riconosciuto esclusivamente il privilegio ex art 2751 bis n. 2;

- In merito al compenso eventualmente concordato tra OCC e debitore, osserva che il compenso degli Organismi/organi nella liquidazione controllata è unitario, sia per le fasi antecedenti all'apertura della procedura che per la fase successiva propriamente liquidatoria (assumendo l'attività dell'OCC in veste di Liquidatore natura squisitamente complementare rispetto a quanto dallo stesso compiuto prima dell'accesso alla fase della procedura più prettamente giurisdizionale), e deve essere liquidato dal giudice al termine della procedura; pertanto, l'adempimento all'obbligo previsto dall'art 10 co. 4 D.M. 202/2014 di portare a conoscenza dei creditori l'accordo concluso con il debitore per la determinazione del compenso non comporta alcuna cristallizzazione del compenso dell'OCC, né può condurre, al termine della procedura, ad una duplicazione dei compensi mediante liquidazione di un autonomo ulteriore compenso al liquidatore, calcolato sui medesimi valori di attivo e di passivo;
- Osservato, infine, che inoltre, in sede di ammissione al passivo, nell'ottica di tutelare i creditori, va ricordato che, nelle procedure di sovradebitamento, in forza di chiare previsioni di legge (art. 65 co 3, art. 68 co 1, art. 269 CCII), l'assistenza al debitore da parte dell'OCC si presume necessaria e sufficiente al fine di permettere a quest'ultimo l'accesso ad una delle procedure di sovradebitamento, sicché in sede di formazione dello stato passivo, sarà onere del Liquidatore operare un rigoroso accertamento della funzionalità ed effettività di eventuali crediti professionali sorti, in base alla concreta attività svolta e alla utilità per la massa dei creditori.
- visto l'art. 270 CCI;

P.Q.M.

DICHIARA aperta la procedura di liquidazione dei beni proposta da ADRIANO COLAVITTI (C.F. CLVDRN69S26G914K)

NOMINA giudice delegato il Dott. Elisa Tesco

NOMINA Liquidatore giudiziale l'Avv. PATRIZIA RECH per lo svolgimento dei compiti demandati dalla legge, non sussistendo ragioni ostative alla conferma dell'O.C.C. (art. 270 comma 2 lett. b);

ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;

EVIDENZIA che le comunicazioni avverranno secondo l'articolo 10, comma 3;

ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione (ad eccezione dell'autoveicolo tg. FM234WR sino al termine della presente procedura), salvo che il Liquidatore non ritenga,

in presenza di gravi e specifiche ragioni, di chiedere al Giudice Delegato l'autorizzazione per il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi. Il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è posto direttamente in attuazione a cura del Liquidatore;

AUTORIZZA il ricorrente ad utilizzare l'automobile di sua proprietà;

DICHIARA ai sensi dell'art. 268, co 4, lett. b), CCII che non sono compresi nella liquidazione i redditi percepiti dal debitore sino all'importo di euro 1.425,00 netti mensili, mentre ogni somma ulteriore dovrà essere versata senza ritardo al liquidatore;

ORDINA che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza sugli immobili di proprietà della debitrice nonché sui beni mobili registrati

AVVERTE che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;

DISPONE l'inserimento della sentenza nel sito internet www.fallimentiordenone.com, nonché sul sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia.

DISPONE che dalla data del presente provvedimento non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive sui beni compresi nel patrimonio di liquidazione (art. 150 e art. 151 CCI);

DISPONE che l'intero ricavato dei beni oggetto del programma di liquidazione sia destinato alla soddisfazione dei creditori, nel rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione;

DISPONE che il liquidatore:

- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273 CCII;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca

dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso; Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il debitore stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2, CCII ai fini dell'esdebitazione.

AVVERTE il liquidatore:

- che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
- che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
- che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
- che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del Liquidatore;
- che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;
- che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII.

AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese della presente sentenza;

MANDA la Cancelleria per le comunicazioni.

Così deciso in Pordenone, nella camera di consiglio del 11/12/2025.

Il Giudice Relatore

dott. Elisa Tesco

il Presidente

dott. Rodolfo Piccin